



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 75

OGGETTO: **Determinazione delle rette di frequenza del Nido d'Infanzia sovracomunale di Scurelle - anno educativo 2025/2026.**

L'anno duemilaventicinque addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **08:20**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, assiste il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO: Determinazione delle rette di frequenza del Nido d'Infanzia sovracomunale di Scurelle - anno educativo 2025/2026.

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino.
- RICHIAMATI:
 - a) l'art. 10, comma 1, lettera f), della L.P. 12.03.2002 n. 4 "*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*", così come sostituito dall'art. 10 della L.P. 19.10.2007 n. 17, ai sensi del quale i Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 3/2006, definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 della L.P. 01.02.1993 n. 3 e dall'art. 7 della L.P. 03.02.1997 n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
 - b) l'art. 11, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale gli organismi rappresentativi dei Comuni e della Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 7, individuano i criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai Comuni per i servizi di cui alla stessa legge.
- ATTESO che il Consiglio delle Autonomie, nella seduta dd. 29 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole all'adozione del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i criteri individuati dalla Provincia Autonoma di Trento.
- CONSIDERATO che con deliberazione n. 262 dd. 17.02.2011, avente ad oggetto "*Direttive agli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi di cui alla L.P. 12.03.2002, n. 4 e ss.mm.*" la Giunta provinciale ha adottato gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e ss.mm., stabilendo che gli stessi si applicano a decorrere dal primo settembre 2012.
- RICHIAMATO il Regolamento per la gestione sovracomunale dei servizi socio educativi per la prima infanzia nella Comunità Valsugana e Tesino, approvato con provvedimento assembleare n. 32 dd. 25.11.2014, modificato con decreto del Commissario di Comunità n. 27 dd. 08.02.2022, ed in particolare l'articolo 13 "*Rette di frequenza*", il quale dispone che per la frequenza all'asilo nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera, dovuta per le sole giornate di effettiva presenza, e di una quota fissa mensile, dovuta per tutto il periodo di ammissione al Nido.
- VISTO il provvedimento assembleare n. 15 dd. 12.05.2015, immediatamente eseguibile, "*Servizio "Nido d'infanzia" sovracomunale della Valsugana e Tesino. Approvazione disciplina generale per la determinazione delle tariffe*", il quale dispone che la misura della quota fissa mensile, dell'importo massimo della riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il prolungamento di orario viene determinata con deliberazione della Giunta della Comunità (competenza attualmente attribuita al Presidente di Comunità), per ciascun anno educativo (1° settembre – 31 agosto).
- RICHIAMATO il decreto del Presidente di Comunità n. 72 dd. 13.06.2024 con il quale è stata determinata la misura delle rette per l'anno educativo 2024-2025.
- ATTESO che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2025, sottoscritto in data 18.11.2024, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie Locali, ha confermato l'importo del trasferimento standard agli enti gestori per ogni utente di asilo.
- RITENUTO di confermare per l'anno educativo 2025-2026 la misura della quota fissa mensile, dell'importo massimo della riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il prolungamento d'orario.
- VISTA la Legge provinciale 12.03.2002 n. 4 e ss.mm. "*Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi*

per la prima infanzia”.

- VISTA la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.ii.
- VISTA la L.p. 3/2006, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 7 di data 06 luglio 2022.
- VISTO lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006, così da ultimo modificata con la L.P. n. 7/2022.
- VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017.
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Sindaci deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati.
- VISTO il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”.*
- VISTO il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *"Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino".*
- DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
- PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento.
- ATTESO che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

d e c r e t a

1. Di confermare gli elementi necessari per la determinazione delle rette per la frequenza al Nido d'Infanzia sovracomunale di Scurelle per l'anno educativo 1° settembre 2025 - 31 agosto 2026:
 - la quota giornaliera è fissata in € 3,15. Nel corso dell'inserimento del bambino al Nido, per i primi 5 giorni lavorativi, la quota giornaliera è ridotta al 50%;
 - la quota fissa mensile è fissata in € 320,00;
 - l'importo massimo della riduzione (Rmax) è fissato in € 230,00;
 - il valore ICEF (ICEFmin) al di sotto del quale la riduzione è attribuita nella misura massima è fissato in 0,13;
 - il valore ICEF (ICEFmax) al di sopra del quale non spetta alcuna riduzione è fissato in 0,29;
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è maggiorata di un importo pari a:
 - € 21,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 60 minuti
 - € 33,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 120 minuti
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è ridotta al 75% in caso di frequenza a part-time;
 - la quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è ulteriormente ridotta di un importo pari al 50% della quota fissa dovuta, con un tetto massimo di € 90,00 di riduzione, per ogni figlio, successivo al primo, appartenente allo stesso nucleo familiare, contemporaneamente ammesso al servizio. Nel caso di figli gemelli tale tetto massimo di riduzione è aumentato a € 110,00.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e [ss.mm.](#), avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.